

COMUNE DI CASTIONS DI STRADA

PROVINCIA DI UDINE

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche**
(art. 20, c. 1 e segg., D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)

Relazione tecnica

Indice generale

1. INTRODUZIONE
2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE.....
3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE.....
4. CONCLUSIONI.....

1. INTRODUZIONE

La legge di stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha imposto agli enti locali l'avvio di un *“processo di razionalizzazione”* delle società a partecipazione pubblica allo scopo di assicurare il *“coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato”*.

In adesione a tale disposto legislativo il Comune di Castions di Strada con decreto sindacale n. 1 del 31.03.2015 approvava il *“Piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”*.

In data 23 settembre 2016 è entrato in vigore il Testo Unico delle Società partecipate (D.Lgs. n. 175/2016) attraverso il quale il Governo ha dato attuazione alla delega prevista nella legge 7 agosto 2015 n. 124, sulla disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare la chiarezza delle regole, la semplificazione normativa e la tutela e la promozione del fondamentale principio della concorrenza.

Le disposizioni del decreto hanno per oggetto la costituzione di società da parte di amministrazioni pubbliche, nonché l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.

In particolare, il decreto risponde alle esigenze individuate dal Parlamento ai fini del riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, attraverso i seguenti principali interventi:

- l'ambito di applicazione della disciplina, con riferimento sia all'ipotesi di costituzione della società che all'acquisto di partecipazioni in altre società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta (artt. 1, 2, 23 e 26);
- l'individuazione dei tipi di società e le condizioni e i limiti in cui è ammessa la partecipazione pubblica (artt. 3 e 4);
- il rafforzamento degli oneri motivazionali e degli obblighi di dismissione delle partecipazioni non ammesse (artt. 5, 20 e 24);
- la razionalizzazione delle disposizioni in materia di costituzione di società a partecipazione pubblica e acquisto di partecipazioni (artt. 7 e 8), nonché di organizzazione e gestione delle partecipazioni (artt. 6, 9, 10 e 11);
- l'introduzione di requisiti specifici per i componenti degli organi amministrativi e la definizione delle relative responsabilità (art. 11 e 12);
- definizione di specifiche disposizioni in materia di monitoraggio, controllo e controversie (artt. 13 e 15);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di crisi d'impresa e l'assoggettamento delle società a partecipazione pubblica alle disposizioni sul fallimento, sul concordato preventivo e/o amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi (art. 14);
- il riordino della disciplina degli affidamenti diretti di contratti pubblici per le società *“in house”* (art. 16);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di società a partecipazione mista pubblico-privata (art. 17);
- l'introduzione di disposizioni specifiche in materia di quotazione delle società a controllo pubblico in mercati regolamentati (art. 18);

- la razionalizzazione delle disposizioni vigenti in materia di gestione del personale (artt. 19 e 25);
- l'assoggettamento delle società partecipate agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni di cui al D.Lgs. 33/2013 (art. 22);
- la razionalizzazione delle disposizioni finanziarie vigenti in materia di società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali (art. 21);
- l'attuazione di una ricognizione periodica delle società partecipate e l'eventuale adozione di piani di razionalizzazione (art. 20);
- la revisione straordinaria delle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche, in sede di entrata in vigore del testo unico (art. 24);
- le disposizioni di coordinamento la legislazione vigente (art. 27 e 28).

In base all'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ciascuna amministrazione pubblica, entro il 30 settembre 2017, era chiamata a effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria delle partecipazioni possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle da alienare o da assoggettare alle misure di razionalizzazione di cui all'articolo 20 del TUSP.

L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, doveva essere comunicato al MEF, entro il 31 ottobre 2017 (scadenza poi differita al 10 novembre 2017), esclusivamente secondo le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90.

Una volta operata tale ricognizione straordinaria, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, di procedere annualmente alla revisione periodica delle partecipazioni detenute predisponendo, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

A tale obbligo sono tenute le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i loro consorzi o associazioni per qualsiasi fine istituiti, gli enti pubblici economici e le autorità di sistema portuale (art. 2, comma 1, lettera a), del TUSP).

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento, ma anche i precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

In tema di razionalizzazione delle partecipazioni societarie il nostro ente ha da tempo avviato un percorso di razionalizzazione delle proprie partecipazioni sinteticamente riepilogato attraverso i vari atti amministrativi nella tabella che segue:

N. e data	Oggetto della deliberazione
Decreto Sindacale n. 1 del 31/03/2015	Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate
C.C. n. 23 del 08/07/2015	Attuazione Piano Operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie (art. 1 comma 612 legge 190/2014)

C.C. n. 19 del 14/07/2017	Ricognizione straordinaria delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 24/DLGS.175-2016
C.C. n. 30 del 18.12.2018	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie art.20 D.Lgs 175/2016 detenute alla data del 31.12.2017
C.C. N. 32 del 28/10/2019	Razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie art.20 D.Lgs 175/2016 detenute alla data del 31.12.2018

2. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

L'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*" al comma 1 prevede che le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Sempre ai sensi del comma 2, il Piano è corredato da un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione.

Ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. "*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*", al comma 3 si prevede che i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno, e trasmessi con le modalità definite al comma 3 medesimo. Infine, il successivo comma 4 del succitato articolo prevede che in caso di adozione del piano di razionalizzazione le pubbliche amministrazioni approvino una relazione sull'attuazione del piano che evidenzi i risultati conseguiti, entro il 31 dicembre dell'anno successivo.

Il provvedimento di cui sopra, adeguatamente motivato, deve essere adottato dall'organo dell'ente che, nel rispetto delle regole della propria organizzazione, può impegnare e manifestare all'esterno la volontà dell'ente medesimo al fine di far ricadere su quest'ultimo gli effetti dell'attività compiuta. Per gli enti locali è da intendersi che il provvedimento deve essere approvato con delibera consiliare.

Come delineato all'articolo 1, comma 1, del TUSP, le disposizioni dello stesso TUSP si applicano avendo riguardo alle partecipazioni detenute dalle amministrazioni in società a totale o parziale partecipazione pubblica, sia diretta che indiretta (c.d. perimetro oggettivo).

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f), dello stesso TUSP, per "partecipazione" si deve intendere "*la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi*".

I Comuni e le Pubbliche Amministrazioni in genere, non possono partecipare in società aventi per oggetto attività che non siano necessarie al proseguimento delle proprie finalità istituzionali. Possono invece mantenere partecipazioni in società funzionali all'erogazione di beni e servizi ai cittadini e all'ente medesimo come identificate dal testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP).

Il Comune di Castions di Strada partecipa direttamente in 2 società di servizi che sono:

1. **Società Cafc spa**, attraverso la stessa partecipa indirettamente a FRIULAB S.R.L. e BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SOC.COOP.P.A.;

2. **Società Net spa**, attraverso la stessa partecipa indirettamente a EXE S.P.A. e a ECO-SINERGIE SOC.CONS. A R.L.

Ai sensi dell'art.24 del TUSP la ricognizione periodica al 31.12.2019 di tutte le partecipazioni possedute dal nostro Ente individua le seguenti partecipazioni:

- Società Cafc spa (n. 8.407 azioni) - con una quota del 1,036850%
- Società Net spa (n. 113.425 azioni) - con una quota del 1,1602%

Attraverso Cafc spa partecipa indirettamente a FRIULAB S.R.L. con una quota dello 0,843996% e BANCA POPOLARE DI CIVIDALE SOC.COOP.P.A. con una quota dello 0,00005081%;

Attraverso Net spa partecipa indirettamente a EXE S.P.A. con una quota dello 0,283325% e a ECOSINERGIE SOC.CONS. A R.L. con una quota dello 0,003945%;

La presente ricognizione periodica si pone in diretta consequenzialità con il provvedimento di **revisione periodica previsto dall'articolo 20 del TUSP** approvato dal **Consiglio Comunale n. 32 del 28/10/2019** di cui costituisce un aggiornamento.

3. PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Le partecipazioni attualmente detenute dal Comune di Castions di Strada riguardano la proprietà di quote societarie di due organismi che gestiscono per il Comune servizi pubblici di interesse generale, quali il ciclo integrato dei rifiuti (raccolta e gestione) da parte della Società NET S.p.A e la gestione del servizio idrico integrato da parte della Società CAFc S.p.A., pertanto i presupposti legittimi per il mantenimento delle quote societarie detenute viene confermato.

Tutte le partecipazioni sono funzionali allo svolgimento di competenze dell'ente connesse ad attività di carattere istituzionale e alla produzione di servizi di interesse generale.

La ricognizione effettuata **non prevede** un nuovo piano di razionalizzazione.

4. CONCLUSIONI

La proposta è quindi di approvare la ricognizione al 31/12/2019 delle società partecipate del Comune di Castions di Strada prendendo atto che la ricognizione non prevede un nuovo piano di razionalizzazione.